



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la nota protocollo n°20366, in data 24/11/2022, assunta a protocollo n°34890 in pari data, dell’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha richiesto l’emissione di un provvedimento per la disciplina della viabilità in via del Commercio nell’area portuale di Marghera nel Comune di Venezia – direzione SR11, in occasione dei lavori di messa in sicurezza della stessa, a seguito dei dissesti generatisi in occasione degli eventi metereologici del giorno 22 novembre 2022, appaltati alla Società CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Casoria (NA);

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la viabilità lungo via del Commercio nell’area portuale di Marghera nel Comune di Venezia – direzione SR11, in occasione dei lavori di che trattasi;

VISTE: le proprie Ordinanze n°15/1984, in data 26/03/1984, e ss.mm./ii. e n°81/2007, in data 16/07/2007, e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l’accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell’area portuale di Marghera;

VISTO: l’art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - “*Nuovo Codice della Strada*”, nonché il D.M. 10 luglio 2002, con il quale è stato approvato il disciplinare tecnico del Codice della Strada;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

VISTI: gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che dalla data di emissione della presente Ordinanza **fino al giorno 31 gennaio 2023**, la Società CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.r.l. eseguirà, su commissione dell’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., lavori di messa in sicurezza di **via del Commercio** nell’area portuale di Marghera nel Comune di Venezia;

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della viabilità portuale)

nell’arco temporale di cui al “rende noto”, il tratto di strada di **via del Commercio** nell’area portuale di Marghera nel Comune di Venezia evidenziato in “rosso” nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è interdetto al transito e alla sosta di tutti i veicoli a motore,

compresi cicli e monopattini, e ai pedoni, con esclusione dei mezzi e del personale dell'impresa appaltante.

La viabilità lungo il tratto di strada interessato dai lavori di che trattasi, sarà temporaneamente modificata con apposita segnaletica, in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata.

Articolo 2

(Prescrizioni per l'Impresa appaltante)

Il Direttore dei lavori e coordinatore per la Sicurezza dell'Impresa appaltante, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni:

1. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica temporanea in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata;
2. Oscurare i segnali preesistenti, contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente, al fine di non generare equivoci;
3. Mantenere la segnaletica temporanea per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
4. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
5. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento regolare del traffico in sicurezza;
6. Provvedere, al termine dei lavori in questione, alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm.ii – *Nuovo Codice della Strada* in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.




È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

MODIFICA ALLA VIABILITA' STRADALE IN VIA DEL COMMERCIO – AREA PORTUALE DI MARGHERA



-  CORSA INTERDETTA ALLA MARCIA
-  SCHEMA FLUSSO DEVIAZIONE
-  CORSA DI SOSTA NON INTERESSATA DALLA DEVIAZIONE